

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria *da applicarsi nel Comune di Lusia*, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la legge 30 marzo 2001 n. 130, con il DPCM 26 maggio 2000, con le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10 dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione.

2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 .-

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.-

3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.-

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.-

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco, e tenuto in doppio esemplare, ove il personale dei servizi cimiteriali iscrive giornalmente:

a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti,

c. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.

d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero

. copia del presente regolamento

. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,

. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo

. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:

a. la visita necroscopica

b. il servizio di osservazione dei cadaveri

c. l'inumazione in campo comune

d. la deposizione delle ossa nell'ossario comune

e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune

f. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art.23.

2. - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Municipale.

3. - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.-

4. L'adeguamento ISTAT di tutte le cifre del presente Regolamento sarà applicato annualmente dall'Ufficio preposto.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

a. da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto e da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

b. da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

c. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.

4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

7. A cura del Comune ove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

8. Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del R.D. 09.07.39, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale

deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura, qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

ART.13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 14 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

3. A richiesta dei genitori nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si richiama quanto indicato al successivo art. 54 del presente Regolamento Comunale .

CAPO IV

OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, né essere intimato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo quanto dispone l'art. 8 del DPR N. 285/90.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 17 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione ;

b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico ;

c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

ART. 19 - OBITORI

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica ;
 - b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può essere istituito dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali od altre sedi come predetto per i depositi di osservazione.

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

ART. 21 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

- 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a - per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b - per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR.10.09.1990 n.285;

c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285;

e - cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso,

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.-

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.-

3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.-

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno (art. 75 del DPR n. 285/90) o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1-12-97, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.-

5- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.-

6 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a

fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.-

ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro, e del modo con cui è stata eseguita la chiusura, alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10.9.1990, n.285 e all'art. 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24-6-1993, n. 24 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell'operatore di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Responsabile del Servizio al trasporto del cadavere per essere consegnati al Servizio Cimiteriale del Comune .

3. A tale scopo l'operatore di cui al 1° comma deve comunicare anticipatamente all' U.S.L. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura cui è destinato.

4. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione

5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

ART.23 - CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la cremazione:

a) per le salme di persone sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;

b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.

2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dalla G.M., sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

6.L' impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

CAPO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Salvo il caso previsto dal precedente [art.23](#) le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n.285/1990 e riconosciuti idonei dall' U.S.L. competente, saranno a carico dei familiari o aventi causa.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

ART.25 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.
3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART.26 . TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Responsabile del Servizio allegandone il certificato di morte.
3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori comune.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore

5. Del suddetto trasporto fuori comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

6. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.

7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali.

8. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

ART. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/98, al CPCM 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/ 1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000.

ART. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO - MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell' [art.21](#) ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo

2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall' U.S.L.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

ART. 29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1- Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremate ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Responsabile del Servizio con unico decreto nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

- 2 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.-
- 3 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.-

ART. 30 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 31 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a- i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
 - b- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza ;
 - c- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso ;
 - d- i nati morti ed i prodotti del concepimento ;
 - e- i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - f- I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere inumate nel cimitero.
 - g- I cadaveri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado abbiano la residenza nel comune.
- 2.11 Sindaco per giustificati motivi, può autorizzare la sepoltura nei cimiteri e compatibilmente con la disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

CAPO VIII . CIMITERI COMUNALI . PIANO CIMITERIALE

ART. 32 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un Cimitero Comunale In Lusia Capoluogo e di un Cimitero Comunale distaccato per la frazione di Cavazzana

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993 - n.24 oltre che dei Regolamenti edilizi cimiteriali allegati alle delibere di Consiglio n.34/1998 (cimitero di Lusia), Consiglio n.22/2000 (cimitero di Cavazzana) come integrate dalla delibera di Consiglio n.2/2002.

ART. 33 - VIGILANZA

1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo sia le autorizzazioni di cui agli artt. 102 del DPR.10.09.1990 n.285 che le autorizzazioni di cui agli artt. 113-114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente-

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio -

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.-

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato ai servizi cimiteriali.-

5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR.10.09.1990 n.285.-

6 - Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.-

ART. 34 - CAMERA MORTUARIA

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di grandi finestre , aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

3. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile ; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento

4. La camera mortuaria deve essere munita di acqua corrente e di lavandino

5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati con soluzione disinfettante dopo ogni deposito di salme.

6. I locali ed edifici indicati nel presente articolo dovranno essere adeguati alle disposizioni dei commi 1,2,3,4 e 5 entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-

ART. 35 - SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, ci deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.
4. I locali ed edifici indicati nel presente articolo dovranno essere adeguati alle disposizioni dei commi 1,2,3,4 e 5 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-
5. Qualora non esistenti, dovranno essere realizzati all'interno dei cimiteri di Lusia e Cavazzana entro 4 anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 36 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni Cimitero presente nel Comune deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 37 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali seguenti:
 - .Tecnico
 - . Segreteria

devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private ;

b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio

c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione

8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti

9. Nell'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 38 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e tumulazione.

2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

3. Sono sepolture private quelle diverse dalle comuni decennali per: maggiore durata che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.

4. Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

a) nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;

b) nella concessione, d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;

c) nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;

d) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;

e) nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoloreto di famiglia e per collettività;

f) nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;

g) nella concessione, d'uso temporaneo, di cappelle gentilizie.

ART. 39 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 40 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

2. Chiunque voglia apporre sopra la tomba di un proprio estinto lapidi, fotografia, croci, scritte ed altri segni funerari, deve chiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio.

3. Il tipo, il colore, la natura e le dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamentazione permanenti debbono essere conformi a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Il collocamento dei materiali previsti dal presente articolo deve essere eseguito entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

5. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali passeranno in proprietà del Comune.

6. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano in proprietà del Comune.

7.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.-

ART. 41 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.-

ART. 42 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono

essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.

4.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 43 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento.

3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge e quelle del regolamento edilizio cimiteriale dei cimiteri comunali ove non in contrasto con le disposizioni di legge .

ART. 44 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.

b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private.

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio formale atto deliberativo. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale competente.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria

posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile.-
3. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito del responsabile del servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il regolamento.
5. Annualmente il responsabile del servizio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale. Di tutte le esumazioni il responsabile del servizio dovrà comunque informare per tempo i parenti o famigliari dei defunti interessati dall'operazione stessa.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

ART. 46 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

ART. 47 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che , aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.
6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile dell'ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In questo caso il periodo di inumazione è fissato in sette anni.
10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma e la foto.
11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
12. Per tutte le operazioni di estumulazione è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.
13. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del DPR n. 285/90.

ART. 48 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME

ESTUMULATE

1. I feretri estumulati in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
3. Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.
5. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
6. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

ART.49 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO

- 1 - Le esumazioni e le estumulazioni disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale sono eseguite gratuitamente. Quelle richieste dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Municipale.
- 2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.-
- 3 - Le esumazioni e le estumulazioni a scadenza di concessione straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.- Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del RD. 23.12.1865. n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.-

ART. 50 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile del servizio competente che provvederà a

tenerli a disposizioni degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 51 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

2. Su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.

4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

CAPO XI - CREMAZIONE

ART. 52 - CREMATORIO

1- Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 53 - Registro per la cremazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 48)

1. È istituito il registro per le cremazioni nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato della tenuta del registro di cui al comma 1, l'atto contenente la volontà di essere cremato.

3. La manifestazione di volontà prevista, al comma 2, è redatta secondo le forme del testamento olografo (art. 602 del codice civile), come da modello di dichiarazione predisposta allo scopo del Comune.

4. In caso di consegna dell'urna cineraria secondo le previsioni dell'art. 49, comma 5, della legge regionale - Veneto - 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria", sul registro sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto se non già indicati sulla scheda;

c) modalità di espressione della volontà;

- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta dei registri o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuale note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dei regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 54 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. (L.R. n. 18/2010 Art. 46)

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata e annotata nel registro di cui all'art. 53, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.
L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

3. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

4. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

ART 54 BIS- Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

ART. 54 TER - Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

ART. 54 QUATER- Caratteristiche dell'urna cineraria. (L.R. n. 18/2010 Art. 49, comma 1)

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

Art. 54 QUINQUIES - Trasporto e destinazione delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Artt. 49 e 50)

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per

il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 54 SEXIES - Consegna ed affidamento delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Art. 49)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui all'articolo 57.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello stato civile annota sul registro previsto dall'art. 53, le generalità dell'affidatario unico e le modalità di manifestazione della volontà, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 54 SEPTIES - Conservazione dell'urna. (L.R. n. 18/2010 Art. 49)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 54 OCTIES - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne.
(L.R. n. 18/2010 Art. 49, comma 5.g)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interamento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 63.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 53.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 54 NOVIES- Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 18/2010 Art. 50)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, che deve contenere anche l'indicazione del luogo e delle modalità prescelte, le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;

b) in natura e solo all'aperto:

- in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. È vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio di sport invernali;

- nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La dispersione deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino.

4. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

5. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.

6. Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla-osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

7. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

8. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

9. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 54 DECIES - Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

CAPO XII - CONCESSIONI

ART. 55 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:

a- nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 30 di loculi predisposti dal Comune.

b- nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi ossario predisposti dal Comune

c- nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 70 di aree per la costruzione di tumuli, cappelle a schiera e Cappelle Gentilizie

2. Le durate di cui al comma 1 lett. b) e c) avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione.
3. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.
4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili **secondo le norme in vigore al momento**.
5. In ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto
6. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.
7. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, **potranno** essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali o affidate a ditta esterna .

ART. 56 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private. Per ottenere la concessione di loculi, ossari, aree, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.
3. Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio **interessato** previa regolare **istanza** da parte dei **richiedenti**, redatta in carta da bollo o resa legale, mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
4. Il pagamento del canone o tariffa può avvenire:
 - a. In un'unica soluzione da pagarsi entro n.15 giorni dalla richiesta;
 - b. In n.3 rate uguali : la prima da pagarsi entro n.15 giorni dalla richiesta; la seconda dopo **N.5** mesi, la terza dopo **N.10** mesi, maggiorate queste ultime due degli interessi nella misura legale.
5. Tale costo non è comprensivo delle spese di muratura per l'apertura e la chiusura del loculo che sarà oggetto di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.
6. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta comunale (che approva anche lo schema di contratto tipo) in base al costo di costruzione, **di manutenzione successiva** ed a ragioni di opportunità **e pubblico interesse**.
7. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizza mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto
8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

ART. 57 - CONCESSIONE DEI LOCULI

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo.

2. I loculi non verranno concessi per conto di persone viventi, salvo quanto contemplato al successivo comma 3.

3. Per la concessione in vita, qualora richiesta, è stabilita una maggiorazione pari al 50% del prezzo, ad eccezione del coniuge o del convivente superstite e degli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, a condizione che per il/i vivente/i sia richiesto il/i loculo/i adiacente/i (sul lato destro o sinistro) a quello dove è tumulato il congiunto.

4. La concessione di loculi a persone viventi che ne abbiano diritto, dovrà avvenire contemporaneamente all'acquisto di quello per il defunto. La concessione di un loculo in tempi successivi potrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio agli aventi diritto, compatibilmente alle disponibilità di loculi immediatamente adiacenti.

5. Per la concessione dei loculi ai defunti non residenti, al momento del decesso, nel Comune e nati altrove, dovrà essere applicata una maggiorazione del 30% del prezzo stabilito, fatta eccezione per le persone che abbiano in vita risieduto nel comune di Lusia per almeno un minimo di anni 20.

6. Non si dà luogo a nuove concessioni in vita quando la disponibilità dei posti scende al di sotto dei seguenti limiti

a. n. 25 loculi per il Cimitero di Lusia Capoluogo ;

b. n. 30 loculi per il Cimitero di Cavazzana.

7. Soltanto in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione di loculi a persona vivente senza la relativa maggiorazione prevista al comma 3 del presente articolo.

8. Il periodo trentennale di concessione dei loculi avrà decorrenza dalla data di tumulazione della salma.

9. Per il secondo dei loculi gemelli concesso in ottemperanza a quanto previsto al comma 3° del presente articolo, la decorrenza dei 30 anni inizia con la data di tumulazione dell'ultima persona deceduta e non da quella della stipula già avvenuta precedentemente. In tale caso il concessionario o i suoi aventi diritto saranno tenuti a versare l'importo corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della tumulazione, per il periodo in cui il loculo non è stato occupato, conteggiato in mesi. Tale operazione è denominata " reintegro di tariffa"

10. Analogo criterio sarà applicato anche per le concessioni a viventi di loculi singoli di cui al comma 7 del presente articolo.

ART. 57-BIS ALLINEAMENTO DI CONCESSIONI

1. Ai concessionari o aventi causa di loculi abbinati e loculi gemelli già occupati con decorrenze diverse è data facoltà di richiedere separatamente e in qualunque momento di durata della concessione, la prosecuzione della concessione d'uso del loculo primo occupato per il periodo mancante al raggiungimento del trentennio di tumulazione della salma del loculo secondo occupato, con applicazione della relativa tariffa di concessione loculo in vigore al momento della richiesta rapportata al periodo di prosecuzione della concessione stessa. In tal caso dovrà essere sottoscritto apposito " contratto di concessione " strettamente legato al contratto principale.

ART. 57-TER - INSERIMENTO ULTERIORE RESTO

- 1- E' Data la possibilità di inserire cassettime zincate contenenti resti mortali (ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 18/2010) e urne cinerarie, all'interno dei loculi o tombe assieme a feretri di congiunti. Qualora le dimensioni lo consentano, potranno essere inserite più cassettime ossario/urne.
- 2- La concessione per tali resti o ceneri coinciderà con la durata della concessione originaria. Allo scadere della concessione dovranno essere rimossi il feretro e i resti mortali/ceneri in essa contenuti, fatta salva la possibilità di rinnovo per ognuno di essi.
- 3- Per le operazioni di cui ai commi precedenti e per ogni singolo inserimento, è prevista l'applicazione di idonea tariffa, ovvero la tariffa degli ossari proporzionata al tempo di permanenza nel loculo, e dovrà essere redatto apposito contratto di concessione denominato " APPENDICE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE ... PER INSERIMENTO ULTERIORE RESTO".

ART. 58 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi verranno concessi secondo una progressione numerica e secondo criteri generali stabiliti dalla Giunta Municipale al momento della loro realizzazione tenuto conto di quanto già stabilito al precedente art. 57.
2. L'ordine comunque da seguire sarà sempre da sinistra verso destra.
3. Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite.
4. In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico dei decessi.
5. La Giunta Comunale può determinare la prevendita di una parte dei loculi di nuova costruzione ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 55 anni di età, seguendo l'ordine cronologico delle domande, dietro il corrispettivo di un acconto dell'85% da versare entro gg.15. Spetta, altresì, alla Giunta la determinazione di ulteriori criteri di assegnazione qualora le circostanze lo richiedessero-

ART. 59 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione

2. In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle.

La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.

3. La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.

4. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo senza l'accredito di alcun interesse.

5. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune rimborserà al concessionario, una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

6. La durata della concessione è stabilita in anni 30 (Trenta).

7. Alla scadenza del trentennio, potrà essere chiesto, per una sola volta, il rinnovo della concessione del loculo per un periodo pari ad **anni venti**, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo sarà concesso solo nel caso in cui nello stesso cimitero non sussistano le condizioni contemplate all'art. 57 comma 6°.

8. In ogni caso alla scadenza del trentennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

9. I resti mortali potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in speciali ossari individuali.

ART. 60 - DIRITTO D'USO OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi ossari (**dicesi anche ossarini o ossarietti**).

2. Potranno essere concessi loculi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie.

3. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. La durata della concessione è stabilita in anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data di tumulazione dei resti.

5. I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

6. La richiesta di concessione dell'ossario può essere fatta anche non in presenza dei resti mortali per i quali è destinata. E' pertanto consentita la concessione anticipata. In assenza dei resti mortali o ceneri, la durata della concessione è stabilita in anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data di tumulazione, In questo caso, nel relativo

contratto, potrà anche non essere identificata la posizione della sepoltura.

7. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli.

8. Alla scadere della concessione il Comune rientrerà in possesso dell'ossario, fatta salva la possibilità di rinnovo per un massimo di 30 anni, dietro pagamento, se la domanda sarà accolta, della tariffa a quel tempo in vigore.

ART. 61 - CAPPELLE PRIVATE - DIRITTO D'USO

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle al prezzo fissato con atto della Giunta Comunale che stabilisce altresì i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione, resi pubblici mediante affissione di avvisi nel territorio comunale. Quando vi siano contemporaneamente più richieste, avranno la precedenza le richieste dei residenti nel territorio comunale.

2. La concessione di area è disposta con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto contemplati al precedente art.31 o secondo altri termini fissati al precedente comma.

3. La durata della concessione è stabilita in anni 70 (settanta).

4. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini ed ad una persona non parente purchè sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. (art. 93, comma 2 del DPR n. 285/90)

5. Per quanto riguarda la costruzione di tombe, cappelle private, queste dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari e della Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

7. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe, cappelle devono essere collaudate **almeno ai fini di tenuta idraulica**.

8. La costruzione delle tombe di famiglia, cappelle deve essere ultimata entro 3 anni dal rilascio della concessione dell'area. Può essere concessa, con atto della Giunta Comunale, motivata proroga non superiore ad un anno. Trascorso tale termine il comune rientrerà in possesso dell'area concessa e la somma versata, all'atto della concessione, sarà trattenuta dal Comune.

ART. 62 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessioni sono soggette a revoca e il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del Servizio, ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi dei Cimiteri Comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).

4. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio, sentito il medico necroscopo della U.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII - SUBENTRI . RINUNCE . REVOCA . DECADENZA . ESTINZIONE

ART. 63 - SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, previo pagamento dei relativi diritti determinati dalla Giunta Comunale.

2. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

3. La famiglia viene considerata estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari e non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.

2. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 1, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo, senza l'accredito di alcun interesse.

ARTICOLO 65

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della somma a suo tempo versata.-

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.-

ARTICOLO 66

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a - Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b - L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione.- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.-

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.-

ARTICOLO 67

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza, quando:

a - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b - il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato.-

2 - In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198

della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.-

3 - Ai concessionari è riconosciuta, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.- In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.-

4 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.-

ARTICOLO 68

RINUNCIA A CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che non siano ancora stati utilizzati.-

2 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue in misura pari al/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.-

3 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.-

ART. 69 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e comunque non superiore ad anni 50, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

ART. 70 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
- c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
- d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione;

2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Responsabile del Servizio dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 71 - ESTINZIONE

- 1- Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
- 2- Il Responsabile del Servizio, qualora non intervenga il concessionario o avente diritto, dispone, se del caso, la traslazione delle salme in campo comune per la mineralizzazione o dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune e la riscossione dei relativi diritti e spese dal concessionario o aventi diritto.

ART. 72 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indenizzi, ecc anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio *dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

CAPITOLO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 73 - ORARIO

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco .-
- 2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.-
- 3 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.-

ART. 74 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili per persone disabili motorizzati esclusivamente a propulsione elettrica.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.
3. Per motivi di salute documentati, il responsabile del servizio può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

ART. 75 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;

m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio:

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.

3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 76 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO XV - LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI

IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

ART. 77 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.

3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copritomba è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio.

4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.

5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 74 e 75 del regolamento.

ART. 78 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e debbono ottenere parere della commissione edilizia, debbono osservare le disposizioni di legge e del regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.

4. Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.

5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile.

ART. 79 - RESPONSABILITA' . DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 78 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, nella misura elaborata con provvedimento della Giunta Municipale.

3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata nel provvedimento di cui al precedente comma.

4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 77.

5- L'individuazione delle norme relative alle fattispecie di responsabilità è demandata alla Giunta Municipale

ART. 80 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.

2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.

5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune a cura e spese degli esecutori. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 81 - VIGILANZA

1. L'unità operativa dei lavori pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

CAPITOLO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 82 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Municipale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia

CAPITOLO XVII - SANZIONI

ART. 83 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934.-

CAPITOLO XVIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART 84 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

- 1 - Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.-
- 2 - Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito per le durate previste e contemplate all'art. 55 comma 1 del presente regolamento.

Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepolitura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore. Le eventuali concessioni pregresse, contratte a titolo oneroso, vengono rinnovate, anche prima della scadenza, a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione, comportano il rimborso, a richiesta, delle somme a suo tempo versate quale prezzo della concessione.

4 - E' data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Consiglio Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

ART. 85 - CAUTELE

1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o la posizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.-

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.-

3 - Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.-

ART. 86 - CONCESSIONI PRIVATE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA EVENTUALMENTE ECCELENTE I 99 ANNI E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.-

ART. 87 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'Albo per 30 giorni, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.-

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.

3.E' abrogato il precedente Regolamento.

4.Ai Sensi del D.Lgs. N.267/2000, spetta al Responsabile dell'ufficio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

5.Eventuali scelte o discipline di dettaglio riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, che disporrà con proprio provvedimento.

6.Alla data di entrata in vigore, e per tre mesi copia del regolamento rimane affissa all'albo pretorio comunale, presso le unità operative di Segreteria, Lavori Pubblici e di Stato civile nonché presso tutti i cimiteri comunali.

7. L'efficacia delle disposizioni contemplate all'art. 54 commi 6- 7 ed 8 non possono ancora attuarsi attesa la mancata emanazione del regolamento previsto dall'art.3 comma 1 della Legge 30 marzo 2001, n. 130.